



Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEE

NUM. 8 DEL 29-04-2021

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:00, nella piazza XXVII Dicembre '43, come stabilito con apposito atto di Giunta, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto Comunalee, si è riunito il Consiglio Comunalee convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE PONTI Fabio	Presente	PIOLI Alessandro	Presente
MACCIO' Cesare	Assente	TUBINO Jose' Benito	Assente
COLI Rita	Presente	SOLARI Gian Giacomo	Assente
ROMANELLI Elvio	Presente	MUSSI Mirko	Presente
FARAVELLI Paola	Presente	FORTUNATI Luigi	Presente
GANDOLFI Paola	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 8 consiglieri e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta valida la seduta, essendo presente il numero minimo dei consiglieri assegnati, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 20 DELL'ANNO
18-03-2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Visto in ordine al **VISTO CONFORMITA'**

Data: 29-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa **CAPRARA ROSSELLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e differito infine con il “Decreto Sostegni” al 30 aprile 2021.

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati

«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dall'anno 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- b) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- d) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- h) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in

modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento».

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 846, della Legge n. 160/19 così recita: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”.

RITENUTO PERTANTO di avvalersi dell'attuale concessionario dei servizi relativi all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la gestione del nuovo canone unico patrimoniale e mercatale alle condizioni di cui alla proposta del 15.01.2021;

DATO ATTO ALTRESI' che per l'annualità 2021 il termine di scadenza viene fissato al 31.05.2021

VISTO il Regolamento predisposto composto da n. 40 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

assegnatari:	11
presenti:	8
assenti:	3
votanti:	8
favorevoli:	8
contrari:	0
astenuti:	0

pertanto, con voti favorevoli n° 8 su n° 8 votanti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n.40 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
2. DI APPROVARE le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
3. DI STABILIRE che il suddetto Regolamento, e le relative tariffe, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e differito infine con il "Decreto Sostegni" al 30 aprile 2021, anche in rapporto al fatto che trattasi di primo anno di applicazione del canone;
4. DI STABILIRE che la scadenza per il versamento del canone per l'annualità 2021, è fissata al 31.05.2021;
5. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il

diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

6. DI STABILIRE che la gestione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale sarà svolta dell'attuale concessionario dei servizi relativi all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come da proposta del 15.01.2021;
7. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Successivamente con la seguente votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11	
presenti:	8	
assenti:		3
votanti:	8	
favorevoli:	8	
contrari:	0	
astenuti:	0	

pertanto, con voti favorevoli n° 8 su n° 8 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to PIOLI Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REP. N. 396__

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal _10-05-2021 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000.

Li 10-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *firma*

Zoagli _____ N. FOGLI _____